

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 7 dicembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’AMMENDA DI €1.500.00;**

- **DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE;**

INFLITTE SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA 1920/SELARGIUS CALCIO DEL 4.12.2011

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Civitavecchia 1920 di Civitavecchia (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Maurizio Greco

Publicato in Roma il 7 dicembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete